

IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice Delegato Dr. Giuliana Filippello

Vista la domanda di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14-ter comma 2 L.3/2012, depositata in data 2/08/2021 da **MARIA CRISTIANA COPPOLA (C.F.CPPMCR68S43I608P)**;

Vista la documentazione allegata ed esaminate le integrazioni depositate;

RILEVATO CHE

- a) La ricorrente, nella sua qualità di debitrice in stato di crisi da sovraindebitamento, non è soggetto fallibile;
- b) ai sensi dell'art. 7 comma 2 L. 3/2012, non è soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla suddetta legge, non ha mai fatto prima d'ora ricorso a procedimenti di composizione della crisi, ha fornito tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale e non ha compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni;

PREMESSO CHE

la domanda, corredata della relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) avv. Pietro Ranci, consente di ricostruire le ragioni che hanno portato la debitrice ad assumere le gravose obbligazioni che non è stato poi in grado di adempiere e che lo hanno portato a richiedere l'accesso alla procedura di liquidazione.

In particolare, le cause dell'indebitamento vanno ricercate nel coinvolgimento indiretto dell'istante nell'attività imprenditoriale esercitata dall'ex compagno Sig. Massimo Riccardo DANIELI mediante la soc. Silgab Srl di cui il medesimo DANIELI era amministratore e socio, società di cui è stato dichiarato il fallimento con sentenza di questo Tribunale n. 27 in data 13.03.2015. La sig.ra COPPOLA risulta infatti aver contratto gran parte dei propri debiti al fine di garantire economicamente la suddetta attività la cui gestione in perdita ha condotto l'intera famiglia all'attuale situazione di sovraindebitamento.

La debitrice riporta un'esposizione debitoria complessiva, al momento della presentazione dell'istanza, del complessivo importo di **€ 403.909,12**, di cui € 380.043,53 verso banche, € 12.383,09 verso l'erario, cui si aggiungono le spese per compensi dell'OCC e per l'assistenza nella relativa procedura per € 11.482,50 (fatta salva la precisazione dei crediti

di cui all'integrazione dell'OCC in data 22.07.2022 ove è esposta una lieve maggiorazione dei crediti per interessi).

La proposta avanzata di coprire parte dei debiti accumulati consisterebbe, secondo la ricorrente, nella liquidazione dell'intero patrimonio immobiliare (in parte già sottoposto a procedura esecutiva immobiliare nn. 79/2021 e 216/2021 R.G. Es. di questo Tribunale). Di alcuni dei cespiti immobiliari oggetto di liquidazione la COPPOLA risulta tuttavia soltanto nuda proprietaria, con diritto di usufrutto in capo all'ex compagno DANIELI. I suddetti immobili risultano, inoltre, conferiti in un fondo patrimoniale destinato ai bisogni del figlio minore dell'istante. Tali circostanze hanno indotto a ritenere preferibile, ai fini della massimizzazione delle utilità ritraibili dalla liquidazione del patrimonio, il coinvolgimento in analoga procedura liquidatoria dell'ex compagno convivente DANIELI, il quale ha proposto istanza ex art. 268 CCII in data 22.08.2022, avente ad oggetto il diritto di usufrutto sui medesimi beni immobili di cui l'istante è nuda proprietaria, pendente *sub* n. R.G. 6-1/2022 di questo Tribunale.

Nonostante i due procedimenti liquidatori risultino oggettivamente connessi (anche stante la natura "familiare" del sovraindebitamento), ne risulta tuttavia impedita la riunione in unica procedura liquidatoria atteso il deposito dell'istanza del DANIELI in data successiva all'entrata in vigore del CCII e, per l'effetto, la differente disciplina legislativa applicabile ai due procedimenti.

Nell'ottica della comune esdebitazione degli ex conviventi e della massimizzazione delle utilità ritraibili dalla liquidazione del patrimonio di entrambi i soggetti (attesa l'evidente maggiore appetibilità sul mercato dei beni nella loro interezza) appare comunque necessario assicurare la gestione unitaria e coordinata di entrambe le procedure mediante la nomina quale liquidatore nella presente procedura del medesimo OCC incaricato nella procedura di liquidazione controllata del Sig. DANIELI pendente *sub* n.r.g. 6-1/2022, Avv. Pietro Ranci, il quale avrà cura di procedere unitariamente alle attività liquidatorie.

In considerazione del raggiungimento della maggiore età dell'ultimo dei figli, Filippo Gabriele Danieli, in data 19.07.2022 e, per l'effetto, della cessazione ex art. 171 cc degli effetti della costituzione del suddetto fondo patrimoniale, il vincolo di destinazione sui beni immobili non costituisce causa impeditiva alla liquidazione controllata dei beni immobili anche in considerazione - quale ulteriore elemento a conferma dell'insussistenza di cause ostative - dell'assunzione di specifico obbligo da parte degli ex conviventi e dei loro figli a "cessare la destinazione gravante sugli immobili" depositato nel richiamato ricorso per liquidazione controllata n. R.G. 6-1/2022.

Quanto alla richiesta di esclusione dalla liquidazione dei veicoli e motoveicoli di cui l'istante risulta proprietaria si rileva che non possono essere esclusi dalla liquidazione beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie - nella previsione normativa di cui all'art. 14 ter, comma 6, l. n. 3/2012. Pur dovendo considerarsi appresi alla liquidazione controllata, tuttavia, si ritiene che i beni mobili di che trattasi possano continuare ad essere utilizzati dall'istante e dai suoi familiari, rimanendo fermo che spese e costi di manutenzione non dovranno gravare sulla massa dei creditori e che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva (se non oggetto di derelizione), trattandosi di bene comunque acquisito alla massa attiva.

Nella specie va tenuto inoltre in debito conto del fatto che l'istante risulta attualmente impiegata con contratto a tempo indeterminato, presso la Petroli Marche S.r.l. con sede a Senigallia e percettrice di un salario netto mensile, pari ad € 1.720,00, ma non risulta adeguatamente chiarito, neppure all'esito dello specifico invito rivolto dal G.D. all'udienza del 2.09.2021, l'ammontare del reddito percepito dai figli conviventi al fine di determinare la somma da destinare al sostentamento della famiglia.

Considerato, conclusivamente, che al momento dell'assunzione delle obbligazioni queste non potevano ritenersi sproporzionate in relazione alla capacità di reddito della COPPOLA (e dell'ex coniuge DANIELI) ma, a fronte della complessiva esposizione debitoria come sopra specificata, lo stato di sovraindebitamento è da ritenersi oggi conclamato ed irreversibile, attesa l'impossibilità dell'istante di onorare i debiti contratti con gli istituti di credito e quelli erariali.

Dall'esame dei documenti prodotti dai ricorrenti, nonché dalla relazione particolareggiata dell'OCC, emerge un quadro completo e attendibile della situazione patrimoniale ed economica, fatta salva la precisazione di cui in dispositivo.

Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione richiesta, con le precisazioni di cui in dispositivo

P.Q.M.

DICHIARA

Aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di **MARIA CRISTIANA COPPOLA (C.F. CPPMCR68S43I608P)**;

NOMINA

Quale liquidatore l'Avv. PIETRO RANCI con studio in Ancona;

DISPONE

Che sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

Che a cura del Liquidatore la domanda ed il presente decreto siano pubblicati per estratto sul Registro delle Imprese e sul sito del Tribunale di Ancona e che siano trasmessi ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

La trascrizione del decreto per i beni immobili e per i beni mobili registrati (ove esistenti) a cura del Liquidatore di eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore;

ORDINA

La consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con esclusione dell'appartamento sito in Comune di Genga, Frazione San Donnino n. 2 meglio individuati al N.C.E.U. di detto comune al foglio 2. Part. 536, sub 3, nonché dei beni mobili registrati che il debitore è autorizzato ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato.

INVITA

l'istante ad integrare, con l'ausilio dell'OCC, la propria istanza chiarendo l'ammontare complessivo dei redditi di ciascun componente del nucleo familiare, con particolare riferimento ai figli conviventi, riservando all'esito la determinazione dell'ammontare delle spese di mantenimento mensile necessario al sostentamento della famiglia che dovrà restare escluso dall'attivo della liquidazione.

Ancona, 30.09.2022

Il giudice
Giuliana Filippello